COMUNE DI PIEVE TORINA

REGOLAMENTO COMUNALE
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(art. 20 quinquies L.R. n. 36/2005 s.m.i)

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 30.04.2022)

Indice del Regolamento

TITOLO I – Principi Generali

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Art. 2 - Nozione di alloggi di E.R.P.

Art. 3 - Nozione di nucleo familiare

Art. 4 - Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare Art. 5 - Nozione di alloggio improprio ed antigienico

TITOLO II – Assegnazione degli Alloggi

Art. 6 – Avviso pubblico
Art. 7 – Contenuto dell'avviso pubblico Art. 8 – Requisiti di accesso
Art. 9 – Domanda di assegnazione Art. 10 – Subentro nella domanda Art. 11 – Istruttoria delle domande Art. 12 – Punteggi
Art. 13 – Priorità
Art. 14 – Graduatoria provvisoria Art. 15 – Opposizione
Art. 16 – Graduatoria definitiva
Art. 17- Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione Art. 18 – Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia

TITOLO III – Norme finali

Art. 19 – Riserve di alloggi Art. 20 – Bandi speciali
Art. 21 – Partecipazione e concertazione Art. 22 – Trattamento dei dati personali Art. 23 – Responsabile del procedimento Art. 24 – Norme di rinvio
Art. 25 – Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento, redatto ai sensi della L.R. n. 36/2005 e successive integrazioni e modifiche, disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in forma associata nei Comuni di Bolognola, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle del Chienti, Ussita, Valfornace e Visso, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 492 del 07.04.2008,

delegando l'Unione Montana Marca di Camerino all'espletamento delle procedure di formulazione delle graduatorie definitive per i singoli Comuni aderenti.

Ai fini della semplificazione si dà atto che, nell'ambito di quanto disciplinato dal presente Regolamento, con il termine "Comune" si intende indicato il singolo Comune di riferimento del bandodi concorso.

Art. 2

Nozione di alloggi di e.r.p. – *art. 2, comma 1, lettera a) L.R. 36/2005*

Ai fini del presente regolamento si intendono per alloggi E.R.P. di edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e dell'E.R.A.P. Marche, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 36/2005 o realizzati ai sensi dell'art. 8 della Legge 17/02/1992 n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).

Sono esclusi dal presente regolamento gli alloggi recuperati, acquistati o realizzati con fondi propri del bilancio comunale destinati a situazioni di emergenza sociale, alloggi di servizio, alloggi parcheggio realizzati in forza di specifiche leggi di finanziamento, nazionali e/o regionali e gli alloggi realizzati o recuperati ex Legge n. 61/1998 ed ex Sisma 2016 – Art. 14, D.L. n. 8/2017, convertito con
L. n. 45/2017 – OCDPC n. 510 del 27/02/2018, art. 1, finché permangano le esigenze transitorie di soggetti terremotati.

Art. 3

Nozione di nucleo familiare - *art. 2, comma 1, lettera c) L.R. 36/2005*

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.
2. In conformità di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del Decreto Legge n. 4/2019, convertito dalla
L. 26/2019 (come da parere rilasciato dalla PF Produzione Legislativa della Regione Marche con nota prot. n. 1139896 in data 25/09/2019), ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale);

a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

3. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del singolo bando.

4. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia, ovvero derivante da adozione e tutela.

5. Per nucleo familiare si intende, altresì:

- "l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione", (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1);
- "i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 36).

Art. 4

Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare

- ***art. 2, comma 2 L.R. 36/2005***

Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:

- mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- mq45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

Art. 5

Nozione di alloggio improprio ed antigienico- art. 2, comma 2 ter e quater L.R. 36/2005

Per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.

Per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

1. altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotti a metri 2,20 per i vani accessori;
2. presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma del D.M. 5 luglio 1975.

TITOLO II ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 6
Avviso pubblico

L'assegnazione degli alloggi E.R.P. disponibili nel Comune avviene su domanda degli interessati a seguito di avviso pubblico da emanarsi dal singolo Comune con cadenza biennale.

E' facoltà del singolo Comune emanare l'avviso pubblico di cui al comma precedente per ambito sovracomunale previo accordo tra gli Enti interessati.

Art. 7
Contenuto dell'avviso pubblico

L'avviso pubblico di cui all'art. 6 deve indicare:

a) l'ambito territoriale di applicazione (comunale o sovracomunale);

b) i requisiti per l'accesso;

c) le condizioni soggettive ed oggettive del nucleo familiare del richiedente che determinano il punteggio ai fini della formazione della graduatoria;

d) le modalità di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione;

e) il termine perentorio entro cui presentare le istanze di partecipazione, non inferiore a quarantacinque giorni;

f) il contenuto della domanda di partecipazione e gli eventuali documenti da allegarvi;

g) la procedura di formazione ed il termine di validità della graduatoria non superiore a due anni;

h) la facoltà dell'Amministrazione di riaprire i termini dell'avviso per una sola volta qualora il numero delle domande pervenute non sia ritenuto congruo in relazione al numero degli alloggi da assegnare. L'avviso pubblico deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale; dello stesso deve essere data adeguata notizia alla cittadinanza con ogni mezzo ritenuto idoneo allo scopo al fine di favorire la massima partecipazionedegli interessati.

Art. 8
Requisiti di accesso

Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazioni pervenute sia

inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della Regione;

c) non essere titolari di una quota superiore al 25% (venticinque per cento) del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo all'abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta Regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'art. 20 – quinquies della L.R. n. 36/2005;

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale. Tale limite è aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 2 del D.P.R. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno;

e-bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

1-bis) Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 non si applica nell' ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia

sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera;

1-ter) I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la Legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a-bis) e b) del comma 1.

I requisiti suddetti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lett. d) sopra riportata fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 20 septies della L.R. n. 36/2005.

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi E.R.P. per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 80 del 23/05/2014.

Art. 9
Domanda di assegnazione

La domanda, redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune, deve essere presentata allo stesso nei termini perentori indicati dal bando e deve contenere ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.

Tale domanda assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per favorire il ricorso all'autocertificazione dei cittadini ove ciò sia consentito dalla vigente normativa in materia.

Nell'istanza di partecipazione, in particolare, devono essere dichiarati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 76 T.U. approvato con D.P.R. 445/2000:

a) le generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, codice fiscale, recapito telefonico,indirizzo mail);
b) la composizione del nucleo familiare anagrafico e di quello richiedente l'alloggio se diverso dalprimo;
c) il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'E.R.P. da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, ai sensi di quanto stabilito dal precedente articolo n. 8;
d) il reddito del nucleo familiare richiedente attestato dall'I.S.E.E. con riferimento all'anno di imposta richiesto dal bando di concorso;
e) la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per le quali si richiedono specifici punteggi;
f) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i..
g) alla domanda, devono essere allegati i seguenti documenti:

I. attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), riferite a tutti i componenti del nucleo familiare;
II. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000, nella quale sono specificate le modalità di sostentamento del nucleo familiare (solo in caso di indicatore ISEE pari a zero);
III. copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale in caso di cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea;
IV. copia di un documento di riconoscimento del richiedente qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga di fronte a pubblico ufficiale;
V. attestazione del datore di lavoro del richiedente in difetto del requisito della residenza nel Comune.

Solo qualora venga richiesta l'assegnazione dei relativi specifici punteggi, alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

VI. certificato di invalidità civile riportante il grado di invalidità, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti di uno o più portatori di handicap;
VII. copia provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile (sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione);
VIII. sentenza di separazione giudiziale o divorzio.

Le condizioni oggettive di alloggio improprio, antigienico, inadeguato e inaccessibile, se richiesti i relativi punteggi, verranno accertate d'ufficio dal Comune alla stregua dei parametri indicati agli artt. 4, 5 e 12, comma 1, lett. b), punto 3 bis del presente Regolamento.

In ogni caso il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è tenuto ad «acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato».

Per la corretta compilazione della domanda di partecipazione gli interessati potranno fruire dell'assistenza dell'ufficio comunale preposto.

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:

a) consegnata a mano presso il competente ufficio comunale che, a richiesta, ne rilascia l'attestazione di ricevuta, durante l'orario di apertura al pubblico;

b) spedita con raccomandata A.R.: in tale caso, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione;

c) inviata a mezzo pec: in tal caso, la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del DPR n° 68/2005.

Art. 10

Subentro nella domanda

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come indicato nella domanda, nel seguente ordine: a) coniuge, convivente more- uxorio o persona unita civilmente (L. n. 76/2016) o convivente di fatto (L. n. 76/2016); b) figli; c)

ascendenti; d) discendenti; e) collaterali; f) affini. Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.

In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:

IX. previo accordo tra i coniugi medesimi;
X. se stabilito dal giudice in sede di separazione.

Art. 11
Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine di novanta giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico.

A tal fine l'Ufficio comunale competente procederà a richiedere agli interessati le dichiarazioni e i documenti mancanti, assegnando termine perentorio non inferiore a dieci giorni.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

a) l'esclusione della domanda relativamente ai requisiti previsti per l'accesso;
b) la mancata attribuzione del punteggio per gli altri casi.

Per la formazione della graduatoria, provvisoria e definitiva, il Comune si avvale di un'apposita Commissione, avente sede presso l'Unione Montana Marca di Camerino così costituita:

- Presidente: - Segretario dell'Unione Montana Marca di Camerino o suo delegato;
- Componenti: - Dirigente o funzionario designato dall'ERAP territorialmente competente;
  - Segretario comunale del Comune di riferimento del bando, o suo delegato.

La Commissione elegge al suo interno il Vice Presidente.

Per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di tutti i suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti.

Le funzioni di segreteria della Commissione, come sopra costituita, sono affidate dall'Unione Montana ad un segretario da scegliere tra il personale dell'Unione Montana o di uno dei Comuni facenti parte della stessa Unione.

Il Segretario della Commissione ha il compito di provvedere a tutte le pratiche ed a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla formulazione delle Graduatorie Provvisoria e Definitiva dei singoli Comuni.

Per la partecipazione alle sedute della Commissione ai componenti sopra individuati spetta un compenso così come determinato con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione Montana, oltre al rimborso chilometrico per le spese di viaggio, stabilito nella misura di 1/5 del costo della benzina, per i componenti residenti al di fuori della sede della Commissione.

Il compenso per il segretario della Commissione sovra-comunale viene determinato forfetariamente dall'Unione Montana con l'atto di nomina.

Le spese per il funzionamento della Commissione vengono ripartite tra i Comuni di cui all'art. 1 del presente Regolamento, come segue:

XI. spese relative ai componenti la Commissione: ogni Comune rimborsa le spese relative alle sedute effettuate dalla Commissione per la formulazione della propria graduatoria, eventualmente anche in quota parte qualora la stessa seduta sia riferita a più Comuni;

XII. spese relative al compenso del segretario: riparto in base alla popolazione residente nei diversiComuni.

Art. 12
Punteggi

La graduatoria degli aspiranti assegnatari è formata mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) **Reddito** ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i. **-** *da 2 a 5 punti.*

Il punteggio viene graduato dal Comune in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente, come da seguente tabella:

Fascia /n. componenti n.f. richiedente	ISEE fino o pari al 50% del limite regionale vigente per l'accesso all'ERP	ISEE fino o pari al 75% del limite regionale vigente per l'accesso all'ERP	ISEE superiore al 75% e fino al limite regionale vigente per l'accesso all'ERP
1 o 2 componenti	3	2	1
da 3 o più componenti	4	3	2

Il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 10% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, L. 431/1998.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del presente punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare; in caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, non verrà attribuito alcun punteggio per il reddito.

2) **Numero dei componenti del nucleo familiare -** *da 1 a 3 punti graduati come segue:*

nuclei composti da 1 o 2 persone	punti 2
nuclei familiari composti da 3 o più persone	punti 3

3) Presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente -
da 1 a 3 punti graduati come segue:

presenza nel nucleo familiare di n. 1 persona di età superiore a 65 anni	punti 1
presenza nel nucleo familiare di n. 2 o più persone di età superiore a 65 anni	punti 2
presenza nel nucleo familiare di n. 2 o più persone di età superiore a 65 anni di cui almeno uno di età superiore a 75 anni	punti 3

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3) e 8).

4) **Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente -** *da 2 a 6 punti (graduati come segue in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità):*

A) presenza nel nucleo familiare di componente maggiorenne con invaliditàsuperiore al 66% oppure minore di età in situazione di handicap	punti 2
B) Presenza nel nucleo familiare di componente maggiorenne con invalidità del 100% oppure componente maggiorenne in situazione di handicap con inabilità totale (L. 118/1971 artt. 2 e 12) oppure minore di età in situazione di handicap con diritto all'indennità di frequenza	punti 3
C) presenza nel nucleo familiare di componente maggiorenne con diritto all'indennità di accompagnamento di cui allaL. 508/88 oppure componente maggiorenne in condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92 oppure minore di età con diritto di indennità di accompagnamento L. 508/1988	punti 4
D) presenza nel nucleo familiare di 2 o più componenti nelle situazioni di cui alle lettere b) e c)	punti 5

Per portatori di handicap si intendono sia gli invalidi civili ai sensi della L. n. 118/71 – L. 508/88 – D.Lgs. 509/88 – L. 18/80 – Leggi 381 e 382/70 – L. 124/98, sia i soggetti riconosciuti tali ai sensi della L. 104/92.

Nel caso in cui uno stesso soggetto adulto sia in possesso di ambedue le tipologie di handicap, i relativi punteggi non sono cumulabili; in tal caso, verrà applicato il punteggio più favorevole per l'interessato.

Per invalidi civili, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n. 118/1971, si intendono i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un

terzo, o se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Per portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992, si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Sono altresì considerati portatori di handicap gli invalidi di guerra, di lavoro e per servizio ai quali vengono attribuiti punteggi in analogia a quanto previsto dalle tabelle sopra riportate.

5) Presenza nel nucleo familiare di minori di età non superiore ai 14 anni –

da 0.5 a 3 punti graduati come segue in proporzione al numero dei minori**:**

presenza nel nucleo familiare di n. 1 minore di età non superiore a 14 anni	punti 0,5
presenza nel nucleo familiare di n. 2 minori di età non superiore a 14 anni	punti 1,0
presenza nel nucleo familiare di n. 3 minori di età non superiore a 14 anni	punti 2,0
presenza nel nucleo familiare di n. 4 o più minori di età non superiore a 14 anni	punti 3,0

6) Nuclei familiari monoparentali con minori a carico - da 2 a 4 punti graduati come segue:

presenza nel nucleo familiare monoparentale di n. 1 minore a carico	punti 2
presenza nel nucleo familiare monoparentale di n. 2 minori a carico	punti 3
presenza nel nucleo familiare monoparentale di n. 3 o più minori a carico	punti 4

7) Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni – da 2 a 4 punti graduati come segue:

nucleo familiare composto esclusivamente da n. 1 componente di età non superiore a 35 anni	punti 2
nucleo familiare composto esclusivamente da n. 2 o più componenti di età non superiore a 35 anni	punti 4

8) Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli - da 2 a 4 punti graduati come segue**:**

nucleo familiare composto esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli	punti 2
nucleo familiare composto esclusivamente da persone anziane di età superiore a 70	punti 2,5

anni, anche soli	
nucleo familiare composto esclusivamente da persone anziane di età superiore a 75 anni, anche soli	punti 3

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3) e 8).

8) Presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi E.R.P.: punti 0,5 per anno per un massimo di n. 10 anni (fino a max 5 punti)

Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi e.r.p. anche in altri comuni della regione. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre (le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate). Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito nell'ordine al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico;

9) Residenza continuativa nel Comune che ha emanato il Bando di concorso: punti 0,50 per ogni anno superiore al decimo (10°) fino al ventesimo (20°) (fino a max 5 punti)

Il punteggio viene riconosciuto conteggiando la residenza continuativa nel Comune che ha emanato il bando (in relazione al tempo di iscrizione all'Anagrafe Comunale). La durata di tale periodo va calcolata a ritroso a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Frazioni di anno vengono arrotondate per eccesso o difetto secondo quanto stabilito al precedente punto n. 8). Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto o, comunque non faccia più parte del nucleo familiare, il punteggio può essere attribuito nell'ordine al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

I punteggi spettanti in relazione all'età vanno computati in riferimento alla data di compimento (es. il requisito di cui al punto n. 5 si considera non posseduto per i minori oltre la data di compimento del 14^ anno).

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

1) abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando - da 2 a 4 punti graduati come segue:

abitazione in alloggio improprio da almeno 1 anno	punti 2
abitazione in alloggio improprio da almeno 2 anni	punti 3
abitazione in alloggio improprio da 3 o più anni	punti 4

2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando - da 1 a 2 punti graduati come segue:

abitazione in alloggio antigienico da almeno 1 anno	punti 1
abitazione in alloggio antigienico da 2 o più anni	punti 2

3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando - da 1 a 2 punti graduati come segue:

abitazione in alloggio inadeguato da almeno 1 anno	Punti 1
abitazione in alloggio inadeguato da 2 o più anni	Punti 2

3 bis) Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione delle strutture sanitarie pubbliche – 2 punti

4) Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica- da 1 a 3 punti graduati come segue:

abitazione in alloggio procurato a titolo precario da meno di 2 anni	Punti 1
abitazione in alloggio procurato a titolo precario da 2 o più anni	Punti 2
abitazione in alloggio procurato a titolo precario da 4 o più anni	Punti 3

5) Abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi -

5.1 a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole - da 2 a 4 punti graduati come segue:

provvedimento esecutivo di rilascio di data inferiore a 1 anno	punti 2
provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale di data pari o superiore a 1 anno ed inferiore a 2 anni	punti 3
provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale da 2 o più anni	punti 4

5.2 a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria - da 2 a 4 punti graduati come segue:

provvedimento di data inferiore a 1 anno	punti 2
provvedimento di data pari o superiore a 1 anno ed inferiore a 2 anni	punti 3
provvedimento di data superiore a 2 anni	punti 4

5.3 a seguito di ordinanza di sgombero - da 2 a 4 punti graduati come segue:

provvedimento di data inferiore a 1 anno	punti 2
provvedimento di data pari o superiore a 1 anno ed inferiore a 2 anni	punti 3
provvedimento di data pari o superiore a 2 anni	punti 4

5.4 a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi ed il richiedente sia parte soccombente ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2, L.R. 36/2005 - da 2 a 4 punti graduati come segue, in relazione alla data di esecuzione del provvedimento:

esecuzione del rilascio fissata entro sei mesi dalla pubblicazione del bando	punti 4
esecuzione del rilascio fissata entro un anno dalla pubblicazione del bando	punti 3
esecuzione del rilascio fissata dopo oltre un anno dalla pubblicazione del bando	punti 2

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1) – 2) – 3) – 4).

Le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione delladomanda.

Le condizioni di punteggio connesse:

XIII. all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;

XIV. alla fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui alla lettera B) punto 5) del presente articolo che siano sopravvenute successivamente al momento di presentazione della domanda possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 gg. previsto per la presentazione di osservazioni alla graduatoria provvisoria.

I punteggi relativi a condizioni soggettive o oggettive che richiedono un accertamento da parte di organi della P.A. vengono riconosciuti purchè l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 gg. previsto per la presentazione di osservazioni alla graduatoria provvisoria.

Art. 13

Priorità

In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'art. 12 , 1° comma, lett. b), punto 5 del presente Regolamento;
- alloggio improprio;
- alloggio procurato a titolo precario;
- alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, con riferimento al numero e, in caso di parità, al grado di invalidità e/o disabilità;
- presenza di minori nel nucleo familiare, con riferimento al numero degli stessi.

Se, nonostante l'applicazione dei suddetti criteri, permane la parità di condizioni, viene data precedenza ai soggetti in possesso del reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede alsorteggio.

Art. 14

Graduatoria Provvisoria

La graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun richiedente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune per trenta giorni consecutivi, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Delle sue risultanze è data comunicazione a ciascun aspirante con lettera raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante e dei modi e termini per l'opposizione, non superiori a 15 giorni dal ricevimento, per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

Analogamente si procede per i concorrenti esclusi.

Art. 15

Opposizione

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on line l'interessato può proporre opposizione alla Commissione, che decide nei successivi trenta giorni.

In sede di opposizione l'interessato può far valere le seguenti nuove condizioni maturate successivamente al momento di presentazione della domanda:

a) ampliamento naturale del nucleo familiare;
b) provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio;
c) riconoscimento della qualifica di invalidità civile;
d) riconoscimento dello stato di alloggio antigienico;
e) ogni altra condizione di punteggio che richieda un accertamento da parte di Organi della Pubblica Amministrazione per la quale il concorrente è in grado di produrre la relativa documentazione e per la quale sia stata richiesta l'assegnazione del punteggio al momento della presentazione della domanda.

In sede di opposizione non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all'atto di presentazione della domanda.

Art. 16

Graduatoria Definitiva

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi ERP sovvenzionata.

Essa viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune, per almeno quindici giorni consecutivi, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. Delle sue risultanze viene altresì data comunicazione scritta con lettera raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata a ciascun richiedente, con l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti, nonché dei modi e dei termini per l'impugnazione e del periodo di validità della graduatoria stabilito nel bando di concorso.

La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e conserva validità per un biennio dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Scaduto tale termine la graduatoria decade automaticamente.

Art. 17

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza, in capo all'aspirante assegnatario ed agli altri componenti il nucleo familiare richiedente, dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

A tal fine il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dispone l'effettuazione di idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, rese dall'aspirante assegnatario in sede di presentazione della domanda; detti controlli sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 43 del suddetto decreto, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze deiregistri da questa custoditi.

Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui all'art.12, lett. b), nn. 1), 2) e 3) del presente regolamento.

La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata; l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.

La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima. La graduatoria definitiva così riformulata viene pubblicata, secondo le modalità di cui all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 18

Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'alloggio. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli assegnabili, viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria definitiva.

In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

L'assegnazione viene effettuata dal Responsabile del Procedimento in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, delle promiscuità di sesso tra figli ed anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali.

Il Comune, nell'assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, a pena di decadenza dall'assegnazione, salvo giustificato motivo. A tal fine il Comune invia al Presidio dell'ERAP Marche territorialmente competente il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:

a) famiglie mono-personali mq. 44
b) famiglie composte da 2 persone mq. 59
c) famiglie composte da 3 persone mq. 68
d) famiglie composte da 4 persone mq. 77
e) famiglie composte da 5 persone mq. 94
f) famiglie composte da 6 o più persone mq. 105

Il Comune, in situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e il Presidio dell'ERAP Marche territorialmente competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, previa espressa accettazione scritta.

I concorrenti convocati per l'assegnazione, utilmente collocati in graduatoria, possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune competente.

La rinuncia è da ritenersi motivata ed il concorrente ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria nei seguenti casi:

a) proposta di alloggio inadeguato al nucleo familiare ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
b) motivi di salute connessi alle caratteristiche e tipologia dell'alloggio proposto certificati dagli Organi competenti;
c) alloggio proposto privo dell'impianto di riscaldamento;
d) quando, essendo di prossima ultimazione nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica, l'aspirante assegnatario dichiari di voler attendere, sotto la propria responsabilità, la disponibilità degli stessi per esercitare il diritto di scelta. I fabbricati si considerano di prossima ultimazione quando l'Ente proprietario comunichi che gli stessi saranno ultimati entro i successivi 12 mesi.

La rinuncia ritenuta non motivata comporta, in riferimento alla graduatoria vigente, la perdita del diritto all'assegnazione di alloggi ERP. Il provvedimento, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli nel quale deve altresì essere indicato un termine perentorio non inferiore a 10

giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni, è adottato dal Funzionario comunale responsabile del servizio.

Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito alsuo aggiornamento.

Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette. In ogni caso, gli alloggi situati al piano terra dei fabbricati o in fabbricati muniti di ascensore dovranno essere assegnati con precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 384/1978.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 19
Riserve di alloggi

Il Comune riserva una quota annuale non superiore ad un terzo degli alloggi disponibili alle seguenti categorie, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate, o per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri Enti ed Istituzioni:

1) soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

2) nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;

3) nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;

4) soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

5) cittadini soggetti a rilascio dell'alloggio per i motivi di cui all'art. 12, lett. b) punto 5) del presente Regolamento;

6) altre categorie (giovani coppie, anziani, disabili, donne vittime di stalking etc.).

L'obbligo di istituire la riserva per i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera esclusivamente nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

La riserva degli alloggi viene disposta con atto deliberativo della Giunta Comunale con cui vengono individuate le percentuali da destinare a ciascuna categoria e gli alloggi da assegnare.

Per le procedure di assegnazione si osservano le norme del presente Regolamento, con la riduzione alla metà dei termini previsti.

Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art. 20 quater della L.R. n. 36/2005 e s.m.i..

Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq 30 possono essere utilizzati dai Comuni, in deroga alle procedure previste dal presente Regolamento e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 20 quinquies, comma 4 bis, della L.R. 36/2005 e s.m.i.

Art. 20
Bandi speciali

Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., a particolari categorie sociali di cittadini individuate dal piano regionale di E.R.P., si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie.

Art. 21
Partecipazione e concertazione

I Comuni indicati all'art. 1 del presente Regolamento e l'Unione Montana Marca di Camerino assicurano adeguate forme di partecipazione e concertazione con le Organizzazioni Sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale in ordine all'adozione del presente Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- definizione dei criteri per l'istituzione della Commissione per la formazione delle graduatorie e.r.p.;
- individuazione dei punteggi all'interno dei parametri previsti dall'allegato A) della L.R. 36/2005;
- individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve non superiori ad un terzo degli alloggi disponibili.

Tali forme di partecipazione e concertazione verranno assicurate anche in caso di modifiche al presente regolamento.

ART. 22
Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Essi saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività inerenti ai bandi di E.R.P. sovvenzionata e per le finalità di legge, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici, Autorità, Uffici Finanziari coinvolti, ancorchè in sede di esercizio dei poteri di controllo di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà essere portato a conoscenza della natura del conferimento e di ogni altra informazione prescritta dalle suddette normative.

Art. 23
Responsabile del procedimento

Il funzionario comunale responsabile del procedimento di assegnazione degli alloggi di E.R.P. è individuato con determina del Responsabile dell'Area di competenza del Servizio.

Art. 24
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti norme nazionali e regionali in materia di E.R.P..

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della delibera consiliare di approvazione da parte dell'Unione Montana Marca di Camerino e dei Comuni associati e comunque ai sensi delle disposizioni statutarie dei singoli Enti.

Sono fatti salvi i procedimenti avviati prima della sua approvazione, ancorchè non conclusi.

Dalla Civica Residenza, lì 30.04.2022